

# **Statuto dell'Associazione ex Allievi Liceo Evangelista Torricelli di Faenza**

**Art. 1** - E'costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e delle leggi vigenti in materia l'Associazione denominata "Ex Allievi Liceo E. Torricelli Faenza - ETS", di seguito denominata "Associazione", con sede in Faenza (RA). L'Associazione non ha fini di lucro ed esclude ogni sua caratterizzazione partitica e religiosa.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 4.

**Art. 2** - La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

**Art. 3** - L'Associazione ha sede nel Comune di Faenza. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede legale all'interno del Comune di Faenza senza che ciò comporti modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 4** - L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Nell'ambito di tale scopo e attività l'Associazione provvede a:

promuovere o attuare qualsiasi iniziativa intesa a favorire i contatti e gli incontri fra tutti coloro i quali hanno frequentato il Liceo E. Torricelli, costituire uno dei punti di riferimento culturale della Città di Faenza, istituire borse di studio per gli allievi del Liceo e svolgere funzione di supporto e di incremento delle attività extra-scolastiche praticate nel Liceo E. Torricelli.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

**Art. 5** - Al raggiungimento dello scopo sociale saranno finalizzate principalmente le seguenti attività: organizzazione di conferenze, seminari, simposi, scambi interculturali con Enti ed altre Associazioni similari, anche di nazionalità straniera.

**Art. 6** – L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Lo scopo dell'Associazione è di riunire tutti coloro che hanno frequentato il Liceo E. Torricelli, o abbiano insegnato presso il suddetto Liceo, e comunque possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che condividono i valori della cultura classica e dell'istituzione liceale faentina. I Soci sono tutti coloro i quali entrano a far parte dell'Associazione a seguito di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Possono essere altresì soci le persone giuridiche senza scopo di lucro o economico a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle persone fisiche.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.

In caso di domande di ammissione a socio presentata da persone giuridiche, la domanda di ammissione dovrà essere firmata dal proprio legale rappresentante.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

**Art. 7** - I Soci vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, previo domanda accompagnata dalla relativa quota di ammissione che viene determinata anno per anno con deliberazione del Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali rielezioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

**Art. 8** - I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, ed hanno il dovere di osservare le deliberazioni degli Organi sociali, di pagare le quote così come fissate e di astenersi da ogni attività che possa recare nocimento all'Associazione e al suo prestigio.

I soci dell'Associazione, iscritti al libro soci da almeno 3 mesi, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali obbligatori;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, eventualmente rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale nel caso di persone giuridiche
- esprimere il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, alla elezione degli organi direttivi dell'Associazione e all'approvazione dei rendiconti annuali.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Per l'accesso ai libri sociali il Socio o i Soci dovranno formulare la richiesta mezzo PEC, motivandola, al Consiglio Direttivo, questi entro 15gg dalla ricezione questi ne darà riscontro. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari indicati. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

**Art. 9** - Nel caso di trasgressione ai principi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà decidere, con delibera motivata, previa sospensione temporanea, sulla esclusione del socio.

**Art. 10** - La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua entro la fine dell'anno sociale.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

**Art. 11** - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio finanziario inizia all'atto della costituzione e si concluderà al 31 dicembre dell'anno di costituzione.

Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo del successivo esercizio.

**Art. 12** - Gli Organi sociali sono: l'Assemblea generale di tutti i Soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo. L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vice Presidente, dal Segretario, e dal Cassiere e da cinque Consiglieri aumentabili a 11 se ritenuto opportuno dall'Assemblea in modo che il numero complessivo dei componenti del consiglio possa aumentare fino a 15. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto nell'atto costitutivo e durerà in carica per un triennio. I successivi Consigli Direttivi verranno eletti dall'Assemblea generale dei Soci e dureranno in carica per un triennio. Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci.

E'prevista la nomina di uno o più Presidenti Onorari nell'atto costitutivo o dal Consiglio Direttivo, i quali possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. In caso di dimissioni del Presidente, del Vice Presidente o del Segretario, l'Assemblea, all'uopo convocata, procederà alla nuova elezione. Nessun compenso è dovuto al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario.

**Art. 13** - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e tutte le volte che ne sia fatta richiesta dagli altri cinque membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio ed all'ammontare delle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto da Presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente.

**Art. 14** - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, per promuovere e curare le attività culturali dell'Associazione e per l'organizzazione delle manifestazioni, può essere coadiuvato da Commissioni specifiche formate da Soci appartenenti a qualsiasi categoria.

In particolare il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

**Art. 15** - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

**Art. 16** - L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 Codice Civile. L'Assemblea deve essere convocata in Faenza, anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e/o sul portale web dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

**Art. 17** - L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o Statuto.

In particolare l'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

**Art. 18** - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci iscritti da almeno 3 mesi; gli stessi dovranno essere in regola con il pagamento della quota annua di associazione che verrà fissata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 19** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo richiede il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità del diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori, e nei casi previsti dalla legge, da Notaio.

**Art. 20** - L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che deve essere ad almeno 24h di distanza dalla prima convocazione, la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto, salvo quanto previsto dall'Art. 23.

Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto attivo è esercitato dagli esercenti la potestà genitoriale.

Nel caso di soci persone giuridiche il voto è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di 3 soci.

**Art. 21** - Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano, e, soltanto per la nomina della cariche sociali, a scrutinio segreto, salvo per la nomina del primo Consiglio Direttivo. Le modalità di votazioni saranno stabilite dall'Assemblea con alzata di mano.

**Art. 22** - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13

e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

E'redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 23** - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 21 Codice Civile: "Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati". L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un Comitato per la liquidazione delle attività composto dal Presidente e da tre Soci.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

**Art. 24** - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha la sede l'Associazione, su istanza della parte più diligente.

**Art. 25** - In aggiunta alle presenti clausole statuarie, in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell'Associazione verranno realizzati appositi regolamenti a cura del Consiglio Direttivo, da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

**Art. 26** - Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti, in particolare con riferimento al D.lgs. 117/2017.

*Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci del 25 Giugno 2024, rettificato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo il 2 Ottobre 2024.*